

Relazione tecnica riguardante la Raccomandazione n. 1/2001**Introduzione**

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (di seguito Comitato) ha acquisito ed elaborato i primi piani di ambito redatti in applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito legge n. 36/94). Il Comitato ha rilevato che in alcuni casi l'introduzione della riforma può comportare ampie variazioni alle tariffe applicate dai gestori preesistenti. In particolare, questo fenomeno è essenzialmente dovuto alla seguente successione di cause:

- La riforma tariffaria introdotta con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996, che ha approvato il Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento (di seguito Metodo), stabilisce un collegamento diretto tra la realizzazione degli investimenti previsti nel piano di ambito e le variazioni della tariffa reale media della gestione del servizio idrico integrato;
- Ciò crea la necessità di adottare una tariffa unica di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito ATO), affinché ogni utente risulti in grado di associare le variazioni tariffarie all'attività di investimento svolta dal gestore per migliorare la qualità del servizio;
- L'adozione di una tariffa unica per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale, intesa come l'applicazione di una singola articolazione tariffaria a ciascun diverso tipo di uso, si inserisce in contesti socio-economici caratterizzati da profonde diversità, anche in relazione alle modalità di gestione dei servizi idrici e ai metodi di computo della tariffa.

Il Comitato, in considerazione dei propri obiettivi istituzionali (articolo 1, comma 1, legge n. 36/94), ritiene necessario introdurre una disciplina tariffaria, integrativa e provvisoria, per contenere le conseguenze negative per l'utenza degli aspetti sopradescritti.

Gli argomenti trattati nella presente relazione sono i seguenti: la descrizione dei criteri di articolazione tariffaria previsti dalla legislazione nazionale; la descrizione del quadro normativo di riferimento in materia di articolazione territoriale della tariffa; l'illustrazione delle misure contenute nella Raccomandazione n.1/2000. La relazione si conclude con la presentazione di alcuni esempi di applicazione della nuova disciplina.

Criteri di articolazione tariffaria previsti dalla legislazione nazionale

La legislazione nazionale sui servizi idrici prevede i seguenti criteri di articolazione tariffaria:

*per fasce
di utenzadi utenza*

Consiste nell'adozione di una diversa tariffa in dipendenza degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, eccetera). La disciplina giuridica di tale criterio tariffario deriva dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, dall'articolo 7, comma 1, del Metodo, e dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75.

territoriale

Consiste nella adozione di tariffe diverse in dipendenza della zona nella quale queste devono essere applicate (ad esempio, in riferimento alla medesima fascia di utenza e agli stessi livelli di consumo, può darsi che si adottino tariffe diverse in due aree contigue). Il quadro normativo di riferimento di tale criterio deriva dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94 e dall'articolo 7, comma 1, del Metodo.

*secondo categorie
di reddito*

Con riferimento alla fascia di utenza domestica, consiste nella adozione di tariffe differenziate in dipendenza del reddito degli utenti (ad esempio, l'adozione di una tariffa agevolata per gli utenti che dimostrano di avere un reddito inferiore ad una determinata soglia). Al riguardo, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 36/94.

tra comuni

Consiste nell'adozione di tariffe diverse nei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Ottimale, considerando anche gli investimenti, precedentemente effettuati in tali zone, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Al riguardo, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 36/94.

*per livelli
di consumo*

Consiste nell'adozione di una tariffa unitaria (L/mc) diversa in dipendenza del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze). La disciplina giuridica di tale criterio tariffario deriva dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75.

Infine, è necessario osservare che non tutti i criteri descritti hanno ricevuto una propria disciplina applicativa nella regolazione della tariffa dei servizi idrici. In particolare, il Metodo, che – in base all'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94 – è lo strumento per la definizione della tariffa di riferimento, ha richiamato solo l'articolazione tariffaria per fasce di utenza, territoriale e per livelli di consumo.

Il quadro normativo di riferimento in materia di articolazione territoriale

Come è stato osservato nel paragrafo 2, il quadro normativo di riferimento in materia di articolazione territoriale della tariffa è composto dall'articolo 13 della legge n. 36/94 e dall'articolo 7 del Metodo.

L'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, come modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, statuisce tra l'altro che “[...] La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo”. Al riguardo, rileva anche il dispositivo normativo dell'articolo 13, comma 4, della legge citata, nel quale si afferma che “la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge”. Infine, deve essere citato l'articolo 7, comma 1, del Metodo, che recependo le indicazioni contenute nella legge, afferma: “Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata”.

Il quadro normativo di riferimento supporta il Comitato nell'introduzione dell'articolazione territoriale della tariffa di riferimento, intesa come dispositivo volto a graduare gli incrementi tariffari derivanti dalla legge n. 36/94.

Il Comitato è tuttavia consapevole che l'adozione di tale criterio di articolazione può comportare forme di sussidiazione tra bacini tariffari e tra fasce di utenza. Infatti, è stato conferito alla articolazione territoriale della tariffa il connotato della transitorietà, al fine di attivare, in tempi brevi, le proprietà desiderabili associate alla tariffa unica di Ambito, con particolare riferimento alla possibilità di consentire ai consumatori di associare le variazioni tariffarie alla realizzazione degli investimenti e ai miglioramenti di efficienza della gestione.

La disciplina contenuta nella Raccomandazione

In questo paragrafo saranno descritte le modalità di calcolo del livello di consumo rappresentativo, dell'indice di copertura (ad integrazione si riporta anche una tabella con gli intervalli di copertura) e dello scostamento. Si è scelto di descrivere la nuova disciplina introdotta dalla Raccomandazione n.1/2000 per mezzo di esemplificazioni numeriche.

Il livello di consumo rappresentativo

Il primo problema da risolvere consiste nella identificazione del livello di consumo rispetto al quale operare il calcolo. Al riguardo, la disciplina contenuta nella Raccomandazione n.1/2000 richiede il calcolo del livello di consumo rappresentativo, inteso come il maggior valore tra il livello medio di consumo (CON_n) e il doppio del livello di consumo massimo al quale si applica la tariffa agevolata del servizio idrico integrato.

A titolo di esempio, si ipotizzi che il volume fatturato all'utenza domestica nel primo anno di applicazione del Metodo ($VFUD_1$) sia pari a 65 milioni di metri cubi, mentre il numero di utenze domestiche (NUD_1) – nel primo anno di applicazione del Metodo – sia pari a 400.000.

Si considerino inoltre le ipotesi di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato riportate nella Tabella 20 e nella Tabella 21.

TABELLA 20 – *Ipotesi 1) di articolazione di Ambito*

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 50 metri cubi)	1.000 L/mc
Tariffa base (da 50 a 150 metri cubi)	1.750 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 150 a 200 metri cubi)	2.500 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 200 metri cubi)	3.300 L/mc

TABELLA 21 – *Ipotesi 2) di articolazione di Ambito*

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 100 metri cubi)	1.100 L/mc
Tariffa base (da 100 a 150 metri cubi)	1.750 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 150 a 200 metri cubi)	2.500 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 200 metri cubi)	3.300 L/mc

In questo caso si ha:

- un livello medio di consumo pari a $CON_1 = \frac{VFUD_1}{NUD_1} = \frac{65.000.000}{400.000} = 162,5$;
- nell'ipotesi 1), un livello massimo di consumo al quale si applica la tariffa agevolata pari a 50 metri cubi, per cui il doppio di tale valore ammonta a 100 metri cubi;
- nell'ipotesi 2), un livello massimo di consumo al quale si applica la tariffa agevolata pari a 100 metri cubi, per cui il doppio di tale valore ammonta a 200 metri cubi.

Il livello di consumo rappresentativo, essendo il massimo dei due valori indicati, risulta pari a 162,5 metri cubi nell'ipotesi 1), e a 200 metri cubi nell'ipotesi 2).

Il Comitato ha adottato il concetto di livello di consumo rappresentativo per individuare, di volta in volta, il tipo di utente domestico meno tutelato dalla articolazione tariffaria adottata dall'Ambito. In particolare, nell'ipotesi 1), se si fosse considerato un livello di consumo pari al doppio del massimo livello a cui si applica la tariffa agevolata, i vincoli sugli incrementi tariffari sarebbero stati applicabili a consumi annuali pari a 100 metri cubi, valori sensibilmente inferiori alla media dei consumi dell'Ambito (pari a 162,5 metri cubi). Per altro verso, nell'ipotesi 2), se si fosse scelto di tutelare il livello medio di consumo, l'utente domestico tutelato dalla Raccomandazione era di fatto già ampiamente tutelato dall'articolazione tariffaria di Ambito, poiché più del 60% dei suoi consumi (100 metri cubi su 162,5) rientravano nell'applicazione della tariffa agevolata.

L'indice di copertura

Una volta determinato il livello di consumo rappresentativo è necessario individuare i bacini tariffari a cui si applica l'articolazione territoriale transitoria della tariffa. A tal fine, il Comitato ha scelto di impiegare l'indice di copertura. Tale valore è calcolato nel modo seguente:

$$I = \frac{PB_0^I}{P_1^I} \times 100$$

dove:

I è l'indice di copertura riferito ad un determinato bacino tariffario,

PB_0^I è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1)

P_1^I è la tariffa unitaria media (L/mc) stabilita nel piano riguardo al primo anno di applicazione del Metodo (pedice 1), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo del primo anno (apice 1);

A titolo di esempio, si consideri un bacino tariffario che, nell'anno precedente a quello di applicazione del Metodo, ha la tariffa riportata nella Tabella 22 (i valori sono comprensivi del corrispettivo dovuto per l'acquedotto e per la fognatura, mentre non si applica quello relativo alla depurazione):

TABELLA 22 – *Bacino tariffario n. 1*

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 60 metri cubi)	600 L/mc
Tariffa base (da 60 a 100 metri cubi)	900 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 100 a 150 metri cubi)	1.200 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 150 metri cubi)	1.800 L/mc

Nell'ipotesi 1), il livello di consumo rappresentativo relativo al primo anno di applicazione del Metodo è pari a 162,5 metri cubi. In questo caso, il calcolo di PB_0^1 relativo ad un utente domestico del servizio idrico integrato avviene nel modo seguente:

$$PB_0^1 = (5.400 + 60 \times 600 + 40 \times 900 + 50 \times 1.200 + 12,5 \times 1.800) / 162,5 = 984 \text{ L/mc.}$$

Analogamente, si ottiene un valore di P_1^1 pari a circa 1610 L/mc. Pertanto, l'indice di copertura relativo all'utenza domestica del servizio idrico integrato, collocata in tale bacino tariffario,

$$I = \frac{PB_0^1}{P_1^1} \times 100 = \frac{984}{1610} \times 100 \approx 61,12\%$$

Nell'ipotesi 2), il livello di consumo rappresentativo, relativo al primo anno di applicazione del Metodo, è pari a 200 metri cubi. In questo caso, l'indice di copertura relativo all'utenza domestica del servizio idrico integrato, collocata in tale bacino tariffario sarà il seguente:

$$I = \frac{PB_0^1}{P_1^1} \times 100 = \frac{1137}{1639} \times 100 \approx 69,37\%$$

Si consideri adesso il caso dell'utenza domestica del solo servizio di acquedotto. A titolo di esempio, si ipotizzi che la tariffa di fognatura e depurazione praticata dal gestore preesistente sia pari a 200 L/mc, mentre la tariffa del solo servizio di acquedotto prevista nel piano di Ambito corrisponda a quella riportata nella Tabella 23 nell'ipotesi 1), e a quella descritta dalla Tabella 24 nella ipotesi 2).

TABELLA 23 – Ipotesi 1a) di articolazione di Ambito

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 50 metri cubi)	330 L/mc
Tariffa base (da 50 a 150 metri cubi)	1.080 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 150 a 200 metri cubi)	1.830 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 200 metri cubi)	2.630 L/mc

TABELLA 24 – Ipotesi 2a) di articolazione di Ambito

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 100 metri cubi)	430 L/mc
Tariffa base (da 100 a 150 metri cubi)	1.080 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 150 a 200 metri cubi)	1.830 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 200 metri cubi)	2.630 L/mc

In questo caso si hanno i seguenti risultati:

- nell'ipotesi 1) si ha $I = \frac{784}{940} \times 100 \approx 83,40\%$

- nell'ipotesi 2) si ha $I = \frac{937}{969} \times 100 \approx 96,70\%$

Gli intervalli di copertura

Una volta che si è calcolato l'indice di copertura di ciascun bacino tariffario appartenente all'Ambito Territoriale Ottimale, è necessario collocarlo nel rispettivo intervallo di copertura. Questa operazione permette di determinare la durata di applicazione dell'articolazione territoriale transitoria e la variazione tariffaria massima consentita nel primo anno di applicazione del Metodo. In particolare, nella Raccomandazione si stabiliscono le seguenti condizioni:

TABELLA 25 – Intervalli di copertura e relativa disciplina

Intervalli di copertura	Durata articolazione territoriale transitoria	Variazione della tariffa nel primo anno di applicazione del Metodo (*)
Oltre 100%	Tre anni	Non superiore al tasso di inflazione programmato
Tra l'80% e il 100%	Tre anni	Non superiore allo scostamento calcolato in riferimento al primo anno di applicazione del Metodo (S_1)
Tra il 40% e l'80%	Tre anni	Non superiore al 20% dello scostamento calcolato in riferimento al terzo anno di applicazione del Metodo (S_3)
Fino al 40%	Sei anni	Non superiore al 5% dello scostamento calcolato in riferimento al terzo anno di applicazione del Metodo (S_6)

(*) Per il calcolo dello scostamento si veda la successiva sezione 4.4.

Con riferimento agli esempi mostrati nella precedente sezione 4.2, la Raccomandazione n.1/2000 dispone quanto segue:

- l'articolazione territoriale della tariffa ha termine entro il terzo anno di applicazione del Metodo;
- nel primo anno di applicazione del Metodo, la tariffa media unitaria delle gestioni preesistenti (984 L/mc nell'ipotesi 1) e 1137 L/mc nell'ipotesi 2)), applicata all'utenza del servizio idrico integrato, non può aumentare più del 20% dello scostamento calcolato in riferimento al terzo anno di applicazione del Metodo (S_3);
- nel primo anno di applicazione del Metodo, l'incremento della tariffa media unitaria riguardo agli utenti del solo servizio di acquedotto non può essere superiore allo scostamento calcolato in riferimento al primo anno di applicazione del Metodo.

Lo scostamento

Dopo aver collocato ciascun bacino tariffario nel rispettivo intervallo di copertura, ed aver quindi individuato a quali bacini risulta applicabile la disciplina dell'articolazione territoriale transitoria della tariffa, rimane da calcolare il valore del massimo incremento consentito per il primo anno di applicazione del Metodo. In via preliminare, si osservi che la scelta di introdurre un vincolo solo in relazione al primo anno di applicazione del Metodo, è dovuta essenzialmente ad un duplice ordine di motivi: lasciare agli Ambiti adeguati margini di discrezionalità in una materia estremamente complessa e delicata, rispetto alla quale hanno comunque manifestato la propria attenzione; adottare una Raccomandazione contenente disposizioni non particolarmente

complesse. Per quanto riguarda il calcolo del massimo incremento consentito il primo anno di applicazione del Metodo, nella Raccomandazione (articolo 3, commi 2, 3 e 4) si fa riferimento allo scostamento S_n , definito nel modo seguente:

$$S_n = P_n'' - PB_0''$$

dove:

S_n è lo scostamento corrispondente all'anno n e riferito ad un determinato bacino tariffario, P_n'' è la tariffa unitaria media stabilita nel piano e corrispondente all'anno n di applicazione del Metodo (pedice n), riferita alla fascia di utenza domestica e calcolata in corrispondenza al livello di consumo rappresentativo dell'anno n (apice n),

PB_0'' è la tariffa unitaria media (L/mc) corrisposta da un utente domestico in base all'articolazione tariffaria vigente nell'anno precedente a quello dell'applicazione del Metodo (pedice 0), in un determinato bacino tariffario, in corrispondenza del livello di consumo rappresentativo dell'anno n (apice n).

A titolo di esempio, si ipotizzi che nelle articolazioni di Ambito descritte in precedenza, l'incremento della tariffa unitaria media calcolata in riferimento al livello di consumo caratteristico sia pari a quello riportato nella successiva Tabella 26.

TABELLA 26 – Incrementi annuali della tariffa media unitaria

Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
4,46%	3,97%	3,72%	4,18%	3,57%

Si ipotizzi inoltre che il volume fatturato all'utenza domestica e il numero degli utenti domestici dell'Ambito rimangano costanti nei primi sei anni di applicazione del Metodo.

Nell'ipotesi 1) di articolazione di Ambito, si è visto che l'intervallo di copertura della tariffa del *Bacino tariffario n. 1* corrisponde a quello che va dal 40% all'80%, per cui lo scostamento rispetto al quale calcolare gli incrementi massimi della tariffa unitaria media del primo anno è quello riferito al terzo anno di applicazione del Metodo (articolo 3, comma 3, della Raccomandazione). In questo caso, il calcolo di S_3 è il seguente:

$$S_3 = P_3^3 - PB_0^3 \approx 1689 - 984 = 705 \text{ L/mc.}$$

Nel primo anno di applicazione del Metodo, la massima tariffa media unitaria applicabile nel *Bacino tariffario n. 1*, riferita ad un utente domestico del servizio idrico integrato, sarà calcolata nel modo seguente:

$$984 + (705 \times 20\%) = 1125 \text{ L/mc.}$$

Anche nell'ipotesi 2) di articolazione di Ambito, l'intervallo di copertura della tariffa del *Bacino tariffario n. 1* corrisponde a quello che va dal 40% all'80%, per cui lo scostamento rispetto al quale calcolare gli incrementi massimi della tariffa media unitaria del primo anno è quello riferito al terzo anno di applicazione del Metodo (articolo 3, comma 3, della Raccomandazione). In questo caso, il calcolo di S_3 è il seguente:

$$S_3 = P_3^3 - PB_0^3 \approx 1780 - 1137 = 643 \text{ L/mc.}$$

Nel primo anno di applicazione del Metodo, la massima tariffa media unitaria applicabile nel Bacino tariffario n. 1, riferita ad un utente domestico del servizio idrico integrato, sarà calcolata nel modo seguente

$$1137 + (643 \times 20\%) = 1266 \text{ L/mc.}$$

Il calcolo relativo alle utenze domestiche del solo servizio di acquedotto avviene in modo analogo a quello esemplificato riguardo al servizio idrico integrato, poiché l'unica differenza consiste nell'utilizzare la tariffa del solo servizio di acquedotto.

Sintesi della procedura di applicazione

Il procedimento necessario per l'applicazione delle disposizioni contenute nella Raccomandazione n.1/2000 può essere schematizzato nel modo seguente:

- computo del livello di consumo rappresentativo;
- computo della tariffa unitaria media in ciascun bacino tariffario, in riferimento al livello di consumo rappresentativo;
- determinazione della tariffa unitaria media in applicazione del Metodo per i primi sei anni di gestione del servizio idrico integrato;
- calcolo dell'indice di copertura in riferimento a ciascun bacino tariffario;
- individuazione degli incrementi massimi consentiti in ciascun bacino tariffario;
- calcolo della tariffa unitaria media relativa al primo anno di applicazione del Metodo, in ciascun bacino tariffario con indice di copertura inferiore al 100%;
- valutazione dei minori ricavi percepiti dal gestore nei bacini tariffari con indice di copertura inferiore al 100%, considerando il numero di utenti domestici presenti in tali bacini;
- individuazione di una articolazione tariffaria, eventualmente diversa da quella originariamente prevista dal piano di ambito, da applicare nei bacini tariffari con indice di copertura superiore al 100%:
 - nel caso in cui gli utenti da sussidiare siano in numero molto inferiore a quelli presenti nei bacini tariffari con indice di copertura superiore al 100%, la nuova articolazione tariffaria farà registrare solo piccole differenze rispetto a quella originariamente prevista per l'Ambito;
 - nella situazione opposta, è plausibile che meccanismi di sussidiazione tra fasce di utenza vengano impiegati al fine di integrare la sussidiazione tra bacini tariffari;
- verifica ex-ante della compensazione dei ricavi del gestore, confrontando la riduzione derivante dai bacini tariffari con indice di copertura inferiore al 100 % con gli eventuali maggiori ricavi inerenti ai bacini con indice superiore al 100%, nonché con gli eventuali maggiori ricavi ottenibili dalle articolazioni tariffarie applicate alle utenze non domestiche;
- nel caso di mancata compensazione, l'Ambito ha comunque la possibilità di utilizzare ex-ante due diversi strumenti:
 - l'aumento della percentuale di scostamento da far recuperare negli anni successivi al primo, in ciascun bacino tariffario con indice di copertura inferiore al 100%;
 - l'approvazione di altre articolazioni tariffarie, ponendo una maggiore attenzione ad evitare riduzioni tariffarie, piuttosto che ad imporre maggiori incrementi;
- in ogni caso, in sede di revisione triennale, l'Ambito opera una verifica ex-post dei ricavi del gestore, e ne tiene conto nella determinazione della nuova articolazione tariffaria.

Esempi di applicazione

Ad integrazione degli esempi forniti in precedenza, si illustrano i risultati di una semplice simulazione numerica su alcuni dati ipotetici.

Ulteriori finalità considerate dal Comitato

Le disposizioni contenute nella Raccomandazione n.1/2000 sono state delineate considerando anche la necessità di garantire una forte autonomia agli Ambiti in sede di applicazione della articolazione territoriale transitoria. Infatti, si tratta di regole – riferite alla sola fascia di utenza domestica – che pongono essenzialmente dei vincoli alla determinazione degli incrementi tariffari relativi al primo anno di applicazione del Metodo e alla durata massima del processo di convergenza, lasciando agli Ambiti la possibilità di utilizzare un mix di strumenti abbastanza ampio. L'impiego di tali strumenti deve comunque essere coniugato con l'obiettivo della tariffa unica di Ambito e con l'esigenza di tutelare i consumatori da incrementi tariffari eccessivi e ingiustificati. In ragione di ciò, il Comitato ritiene utile esplicitare le due finalità che ha considerato nel risolvere l'esempio riportato in questa relazione:

- ridurre al minimo indispensabile il numero di articolazioni tariffarie vigenti in un Ambito Territoriale Ottimale, con conseguenti effetti benefici in termini di
 - o Semplificazione della gestione del calcolo tariffario;
 - o Convergenza efficace e rapida alla tariffa unica di Ambito;
- smussare le variazioni tariffarie tra un anno e il successivo, al fine di ridurre la possibilità di eventuali incomprensioni con l'utenza;
- differire agli ultimi anni di applicazione della articolazione territoriale transitoria della tariffa gli incrementi più consistenti, al fine di permettere all'utenza di associarli ai primi effetti benefici della gestione integrata dei servizi idrici;
- terminare l'articolazione territoriale transitoria all'inizio del terzo anno di applicazione del Metodo se l'indice di copertura è superiore al 40%, o all'inizio del sesto anno di applicazione del Metodo se l'indice di copertura è inferiore al 40%, al fine di
 - semplificare la procedura di revisione tariffaria, che sarebbe resa notevolmente più incerta e complessa da una eventuale attesa riguardo ai dati di ricavo del gestore riferiti all'anno immediatamente precedente alla revisione;
 - minimizzare il periodo di tempo nel quale la tariffa unica di Ambito svolge una mera funzione di benchmark, giungendo ad esplicitare in tempi brevi il collegamento tra incrementi tariffari e miglioramento qualitativo del servizio conseguente all'attività di investimento.

Dati

Si ipotizzi che nell'Ambito considerato non si registrino variazioni nel livello di consumo rappresentativo e che gli incrementi annuali della tariffa unitaria media corrispondano a quelli riportati nella Tabella 26. Si assuma, inoltre, che tale Ambito contenga, oltre al *Bacino tariffario n. 1* ampiamente citato in precedenza, il *Bacino tariffario n. 5*, nel quale i servizi idrici sono erogati gratuitamente, ed altri tre bacini tariffari, la cui tariffa è riportata nella Tabella 27, nella Tabella 28 e nella Tabella 29.

TABELLA 27 – *Bacino tariffario n. 2*

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 50 metri cubi)	1.300 L/mc
Tariffa base (da 50 a 100 metri cubi)	1.900 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 100 a 150 metri cubi)	2.600 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 150 metri cubi)	3.400 L/mc

TABELLA 28 – *Bacino tariffario n. 3*

Nolo contatore	5.400 L
Tariffa agevolata (fino a 50 metri cubi)	800 L/mc
Tariffa base (da 50 a 100 metri cubi)	1.400 L/mc
Tariffa prima eccedenza (da 100 a 150 metri cubi)	1.800 L/mc
Tariffa seconda eccedenza (oltre 150 metri cubi)	2.500 L/mc

TABELLA 29 – *Bacino tariffario n. 4*

Nolo contatore	0 L
Tariffa costante a metro cubo per qualsiasi livello di consumo	200 L/mc

Risultati

La Tabella 30 e la Tabella 31 contengono i risultati della simulazione condotta dal Comitato.

Si consideri ad esempio la Tabella 30 che, in riferimento alla ipotesi 1) di articolazione di Ambito, riporta – ordinati per colonne – i seguenti valori :

- la tariffa unitaria media in ciascun bacino tariffario (PB_0^1), riferita al livello di consumo rappresentativo (162,5 metri cubi all'anno);
- l'indice di copertura (I) calcolato in ciascun bacino tariffario;
- la percentuale massima di scostamento da applicare, nel primo anno di applicazione del Metodo, in ciascun bacino tariffario;
- la tariffa unitaria media di ciascun bacino tariffario, relativa al primo anno di applicazione del Metodo;
- la variazione percentuale annuale della tariffa unitaria media di ciascun bacino tariffario;
- la percentuale dello scostamento S_n .

Al fine di approfondire alcuni aspetti della articolazione territoriale transitoria della tariffa unitaria media, si descriverà in dettaglio la Tabella 30 con riferimento a ciascun bacino tariffario.

In relazione al *Bacino tariffario n. 1*, i calcoli relativi alla determinazione della massima tariffa unitaria media inerente al primo anno di applicazione del Metodo sono già stati diffusamente descritti in precedenza. Riguardo al secondo anno, si osservi che la percentuale di scostamento che viene inserita in tariffa raggiunge il 30%, dando luogo ad un incremento della tariffa unitaria media pari al 20,17%. Nel terzo anno, al fine di applicare in tale bacino la tariffa unica di Ambito, si è inserito in tariffa la metà dello scostamento, dando luogo ad un incremento del 27,98%. Si osservi che la Raccomandazione n.1/2000 non contiene disposizioni riguardo agli incrementi tariffari del secondo e del terzo anno di applicazione della articolazione territoriale transitoria della tariffa, per cui ciascun Ambito è autonomo nella scelta di valori di incremento diversi da quelli indicati, pur rimando fermo il vincolo di durata espresso dall'articolo 2, commi 2 e 3, della citata Raccomandazione.

In relazione al *Bacino tariffario n. 2*, si osservi che l'indice di copertura è superiore al 100% (129%). In questo caso, l'articolo 3, comma 1, della Raccomandazione in oggetto, afferma che

non vi possono essere incrementi della tariffa unitaria media superiori al tasso di inflazione programmato. Tuttavia, nell'intento coniugare l'esigenza della compensazione dei ricavi del gestore con l'obiettivo della minimizzazione del numero di articolazioni tariffarie vigenti nell'Ambito e con la necessità di smussare le variazioni tariffarie negli anni, si è scelto di adottare in questo bacino tariffario da subito la tariffa di Ambito prevista per il terzo anno di applicazione del Metodo. Il mantenimento del livello tariffario preesistente, eventualmente aumentato del tasso di inflazione, avrebbe garantito maggiormente il gestore sotto il profilo dei ricavi, generando peraltro oneri di amministrazione connessi ad una struttura tariffaria complessa e parcellizzata per bacini tariffari e una scarsa tutela dell'utenza collocata in tale bacino. Per altro verso, l'applicazione immediata della tariffa di Ambito, avrebbe dato scarse garanzie al gestore riguardo al conseguimento dei ricavi stabiliti nel piano, a meno che l'Ambito non si fosse orientato ad adottare una articolazione tariffaria più favorevole per il gestore riguardo a fasce di utenza non domestiche, integrando la sussidiazione tra bacini tariffari con quella tra fasce di utenza.

Nel *Bacino tariffario n. 3* si è applicato il massimo incremento ammesso dalla Raccomandazione, in modo da poter impiegare la tariffa unitaria media di Ambito a partire dal primo anno di applicazione del Metodo. Questa soluzione permette di ridurre il numero di articolazioni tariffarie presenti nell'Ambito, eliminando l'esigenza di sussidi per tale bacino tariffario.

Nei *Bacini tariffari n. 4 e n. 5* si sono forniti esempi di erogazione pressoché gratuita dei servizi idrici. Il Comitato ha inserito questi esempi nella presente relazione in quanto ha motivo di ritenere che in alcuni Ambiti, collocati per lo più nelle regioni meridionali, sia abbastanza frequente l'abitudine dei gestori pubblici locali, soprattutto in alcuni piccoli centri urbani, di erogare gratuitamente o quasi i servizi idrici. A queste situazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 2, riguardo alla durata, e dell'articolo 3, comma 4, riguardo al limite di incremento della tariffa unitaria media.

Per quanto riguarda la Tabella 31 – riferita all'ipotesi 2) di articolazione di Ambito, con livello di consumo rappresentativo pari a 200 metri cubi all'anno – è necessario osservare quanto segue:

- nei *Bacini tariffari n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5*, valgono le stesse considerazioni effettuate riguardo alla Tabella 30;
- nel *Bacino tariffario n. 3*, si è scelto di applicare dal primo anno la tariffa prevista dal piano di ambito, sebbene le disposizioni della Raccomandazione in oggetto lasciano la possibilità all'Ambito di incrementare la tariffa unitaria media della gestione preesistente del tasso di inflazione programmato, a costo di mantenere la validità di una ulteriore articolazione tariffaria. Quest'ultima scelta potrebbe avere motivazioni plausibili nel caso in cui il *Bacino tariffario n. 3* fosse particolarmente ampio di termini di utenti del servizio. Inoltre, se il *Bacino tariffario n. 2* contenesse pochi utenti, potrebbe risultare preferibile adottare anche per quest'ultimo bacino l'articolazione tariffaria approvata dall'Ambito per il *Bacino tariffario n. 3*, riducendo così il numero di articolazioni tariffarie vigenti.

Tabella 30 - Evoluzione delle tariffe nell'ipotesi 1)

	Tariffa unitaria media	Indice di copertura	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del primo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del secondo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del terzo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del quarto anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del quinto anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del sesto anno	Incremento annuale %
Bacino tariffario n.1	984	61%	20%	1137	15,54%	30%	1366	20,17%	50%	1748	27,98%	0%	1813	3,72%	0%	1889	4,18%	0%	1957	3,57%
Bacino tariffario n.2	2079	129%	0%	1748	-15,90%	0%	1748	0,00%	0%	1748	0,00%	0%	1813	3,72%	0%	1889	4,18%	0%	1957	3,57%
Bacino tariffario n.3	1456	90%	0%	1610	10,58%	0%	1682	4,46%	0%	1748	3,97%	0%	1813	3,72%	0%	1889	4,18%	0%	1957	3,57%
Bacino tariffario n.4	200	12%	5%	288	43,92%	10%	464	61,03%	15%	727	56,85%	20%	1078	48,33%	25%	1518	40,73%	25%	1957	28,94%
Bacino tariffario n.5	0	0%	5%	98	-	10%	294	200,00%	15%	587	100,00%	20%	978	66,67%	25%	1468	50,00%	25%	1957	33,33%
Tariffa unitaria media in applicazione del Metodo				1610			1682	4,46%		1748	3,97%		1813	3,72%		1889	4,18%		1957	3,57%

Tabella 31 - Evoluzione delle tariffe nell'ipotesi 2)

	Tariffa unitaria media	Indice di copertura	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del primo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del secondo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del terzo anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del quarto anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del quinto anno	Incremento annuale %	Quota scostamento %	Tariffa unitaria media del sesto anno	Incremento annuale %
Bacino tariffario n.1	1137	69%	20%	1266	11,31%	30%	1458	15,24%	50%	1780	22,04%	0%	1846	3,72%	0%	1923	4,18%	0%	1992	3,57%
Bacino tariffario n.2	2347	143%	0%	1780	-24,16%	0%	1780	0,00%	0%	1780	0,00%	0%	1846	3,72%	0%	1923	4,18%	0%	1992	3,57%
Bacino tariffario n.3	1652	101%	0%	1639	-0,79%	0%	1712	4,46%	0%	1780	3,97%	0%	1846	3,72%	0%	1923	4,18%	0%	1992	3,57%
Bacino tariffario n.4	200	12%	5%	290	44,80%	10%	469	61,88%	15%	738	57,34%	20%	1096	48,59%	25%	1544	40,88%	25%	1992	29,02%
Bacino tariffario n.5	0	0%	5%	100	-	10%	299	200,00%	15%	598	100,00%	20%	996	66,67%	25%	1494	50,00%	25%	1992	33,33%
Tariffa unitaria media in applicazione del Metodo				1639			1712	4,46%		1780	3,97%		1846	3,72%		1923	4,18%		1992	3,57%

Delibera n. 6 del 28 marzo 2001 "Regolamento attività ispettiva"**REGOLAMENTO ATTIVITA' ISPETTIVA****ART. 1***Ambito di applicazione*

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti d'ispezione relativi alle attività di cui all'art. 21 della legge istitutiva.
- 2) L'attività istruttoria è esercitata dalla Segreteria, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4.

ART. 2*Definizioni*

- 1) Nel presente regolamento l'espressione:
 - a) "legge istitutiva" designa la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - b) "Comitato" designa il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito a norma dell'articolo 21 della legge istitutiva;
 - c) "Componenti" designa il Presidente o uno dei membri del Comitato;
 - d) "Segreteria" designa la Segreteria Tecnica prevista dall'art. 21 della legge istitutiva;
 - e) "Osservatorio" designa l'Osservatorio dei servizi idrici previsto dall'art. 22 della legge istitutiva.
 - f) "attività" designa l'attività ispettiva.

ART. 3*Attività conoscitiva*

- 1) Il Comitato su segnalazione della Segreteria, dell'Osservatorio o di un suo componente, può promuovere un'attività conoscitiva al fine di verificare se sussistano le condizioni per gli interventi di competenza. Al termine di detta attività il Comitato delibera l'archiviazione o lo svolgimento di ispezione.

ART. 4*Inizio delle attività*

- 1) Lo schema di delibera di svolgimento d'ispezione indica l'oggetto del procedimento, il responsabile del medesimo, il termine entro il quale l'ispezione deve essere conclusa, il soggetto, qualora diverso dalla Segreteria, chiamato a condurre l'ispezione, l'ufficio in cui i soggetti legittimati ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 241/1990 potranno prendere visione degli atti.
- 2) La Segreteria da immediata comunicazione degli elementi contenuti nella delibera di svolgimento d'ispezione, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ai proponenti la denuncia o segnalazione stessa.
- 3) Qualora il numero dei soggetti interessati al procedimento sia rilevante, la Segreteria può decidere di rendere noti gli elementi della delibera d'ispezione, mediante le forme di pubblicità ritenute di volta in volta più idonee.

ART. 5*Svolgimento delle attività*

- 1) La Segreteria, nello svolgimento delle attività, può richiedere:
 - a) documenti, informazioni e chiarimenti;

- b) procedere ad ispezione nelle sedi dei soggetti interessati;
- c) proporre al Comitato l'audizione dei soggetti interessati;
- 2) Nel caso di richieste di documenti, informazioni e chiarimenti che debbano essere estesi a più entità ed organismi, il Comitato ne individua l'oggetto e stabilisce i criteri ai quali occorre attenersi nell'istruttoria.
- 3) Il Comitato può avvalersi dell'Osservatorio per disporre perizie ed analisi economiche e statistiche ed avvalersi di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante a i fini dell'istruttoria. La consultazione di esperti può essere attuata anche per mezzo di audizioni da parte del Comitato e della Segreteria.
- 4) In qualsiasi fase del procedimento i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni e memorie e di farsi assistere da consulenti di propria fiducia. Inoltre, in qualsiasi fase del procedimento, i soggetti ispezionati hanno la facoltà di chiedere di essere ascoltati dal Comitato o dall'organo chiamato a condurre l'ispezione. L'audizione dovrà tenersi entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) Il Comitato può sentire anche gli altri soggetti che abbiano preso parte al procedimento e ne facciano adeguata richiesta.
- 6) Il Comitato può sentire i soggetti convocati per l'audizione separatamente o congiuntamente, salvaguardando l'interesse alla riservatezza in base alla normativa vigente.
- 7) Dell'audizione è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
- 8) Dell'attività svolta nell'istruttoria verrà dato conto con apposita relazione al Comitato.

ART. 6

Risultato delle attività

- 1) La Segreteria, o il diverso soggetto incaricato dell'ispezione, riferisce al Comitato gli elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria.
- 2) Il Comitato, valutati i suddetti elementi, dispone l'archiviazione ovvero autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati, specificando il termine di chiusura dell'istruttoria che deve scadere almeno trenta giorni dopo la comunicazione.
- 3) La comunicazione delle risultanze dell'istruttoria può essere effettuata mediante le stesse forme di pubblicità adottate per la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 3, tenendo conto delle esigenze di tutela della riservatezza in base alla vigente normativa.
- 4) I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto di essere sentiti dal Comitato con le stesse modalità di cui al comma 4 dell'art. 5, nonché di presentare memorie scritte e documenti.

ART. 7

Deliberazioni

- 1) Completata l'istruttoria il Comitato adotta il provvedimento finale di archiviazione, ovvero di segnalazione alle autorità competenti ovvero ancora di predisposizione dinanzi agli organismi giurisdizionali competenti dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della legge istitutiva, nonché dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti degli utenti.

ART. 8

Pubblicità

- 1) Dell'approvazione del presente regolamento è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Comitato.